
Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

del 26 ottobre 2010 (stato 1 settembre 2025)

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Oggetto e assegnazione dei compiti

1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Prescrizioni di protezione antincendio

¹ Quali prescrizioni vincolanti per la protezione antincendio preventiva valgono le prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio conformemente alla versione attuale dell'appendice 1. *

Art. 2 Definizione

1. Edifici e impianti senza particolare pericolo

¹ Sono considerati edifici e impianti senza particolare pericolo:

- a) * edifici abitativi massicci della categoria altezza ridotta e media;
- b) * edifici abitativi realizzati con costruzione di tipo combustibile della categoria altezza ridotta;
- c) autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano fino a 600 m²;
- d) edifici rurali e aziende agricole con un volume fino a 3000 m³;
- e) piccole aziende artigianali che non sono a rischio di incendio o di esplosione;
- f) * esercizi pubblici e locali di vendita situati al pianterreno con un'occupazione massima di 100 persone;
- g) * edifici con dimensioni ridotte;
- h) * edifici annessi (ad es. casette da giardino, ripari per biciclette, stalle per piccoli animali, piccoli depositi);
- i) * dispositivi tecnici di protezione antincendio e impianti tecnici dell'edificio per edifici e impianti secondo le lettere a-h.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 2. Edifici e impianti con particolare pericolo

¹ Sono considerati edifici e impianti con particolare pericolo:

- a) edifici e impianti non elencati nell'articolo 2;
- b) edifici e impianti che divergono dalle misure standard della Norma di protezione antincendio e delle prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio.

1.2. PERMESSO DI POLIZIA DEL FUOCO *

Art. 4 Manifestazioni con particolare pericolo

¹ Sono manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali e oggetti in particolare: *

- a) eventi con una concentrazione di persone che supera l'occupazione dei locali determinante per le vie di fuga necessarie;
- b) eventi con attività incompatibili con le vie di fuga dei locali;
- c) * eventi all'aperto a partire da 1000 persone e in tende o costruzioni provvisorie a partire da 300 persone.

Art. 5 Quantità che possono essere depositate senza autorizzazione

¹ Se non contengono sostanze altamente pericolose, senza un permesso di polizia del fuoco in locali di qualsiasi tipo di costruzione è possibile stoccare:

- a) liquidi combustibili: per le classi di pericolosità F1 e F2 fino a 5 litri e per le classi di pericolosità da F3 a F5 fino a 30 litri;
- b) gas liquido: al massimo 50 kg;
- c) sostanze solide che non tendono all'autocombustione e che a contatto con l'acqua non sviluppano gas infiammabili, né sono esplosive.

² Per lo stoccaggio valgono i requisiti stabiliti nelle prescrizioni di protezione antincendio.

Art. 6 Stoccaggio in quantità limitate

¹ È considerato uno stoccaggio in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione:

- a) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F1 e F2 in fusti e piccoli serbatoi fino a 450 litri per edificio;
- b) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F3 e F4 in fusti e piccoli serbatoi fino a 250 000 litri per edificio.

Art. 7 Trasferimento dell'attività di protezione antincendio

¹ Prestazioni fornite dall'Assicurazione fabbricati su incarico del comune vengono fatturate al comune secondo le aliquote di compensazione del Cantone per prestazioni a favore di terzi. *

1.3. CONTROLLI DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO

Art. 8 Collaudo

¹ Il committente è tenuto ad annunciare per tempo la conclusione dei lavori di costruzione prima della messa in esercizio all'autorità d'autorizzazione.

² Per il rilascio del permesso relativo al ritiro o all'esercizio l'autorità d'autorizzazione può richiedere certificati di laboratori riconosciuti relativi all'impiego dei prodotti antincendio prescritti.

Art. 9 Controlli periodici di protezione antincendio

1. Entità del controllo

¹ L'oggetto dei controlli periodici di protezione antincendio consiste nella verifica del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio. Va in particolare verificato che:

- a) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo corrispondano alle prescrizioni e che vengano mantenuti in buono stato;
- b) eventuale materiale combustibile sia depositato a una distanza sufficiente da dispositivi di riscaldamento;
- c) residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
- d) le scale e tutte le altre vie di fuga siano accessibili liberamente o adibite ad altri usi;
- e) muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano conformi alle prescrizioni;
- f) i dispositivi di spegnimento e gli estintori siano pronti all'uso e funzionanti;
- g) carburanti o altre sostanze infiammabili vengano conservati secondo le prescrizioni;
- h) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stoccati in modo conforme alle prescrizioni;
- i) venga rispettata l'utilizzazione dei locali conforme alla destinazione e che non avvenga un'utilizzazione ad altro scopo;
- k) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita.

² L'autorità d'autorizzazione tiene un elenco degli edifici e degli impianti sottoposti al suo controllo. L'elenco contiene le indicazioni importanti per la prevenzione antincendio, in particolare sui controlli, i difetti accertati e le misure atte a eliminarli.

Art. 10 2. Intervalli di controllo

¹ Vanno controllati ogni due anni:

- a) * gli edifici a rischio d'incendio e di esplosione.
- b) * ...
- c) * ...
- d) * ...
- e) * ...

² Vanno controllati ogni cinque anni:

- a) * le attività di alloggio che ospitano costantemente o temporaneamente 20 o più persone;
- b) * ...
- c) * ...
- d) * grattacieli con un'altezza complessiva superiore ai 30 m;
- e) * edifici rurali e aziende agricole con un volume superiore a 3000 m³;
- f) * negozi con una superficie complessiva, collegata come compartimenti taglia-fuoco, superiore a 1200 m²;
- g) * locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 m², fino a 1200 m²;
- h) * locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili;
- i) * parcheggi con una superficie del piano superiore a 600 m²;
- k) * esercizi artigianali e industriali;
- l) * edifici scolastici, scuole dell'infanzia, strutture di custodia collettiva diurna.

³ Vanno controllati ogni dieci anni:

- a) * autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano da 150 m² a 600 m²;
- b) * edifici amministrativi;
- c) * locali di vendita con una superficie di vendita da 100 m² a 600 m²;
- d) * locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti.

⁴ L'autorità di controllo competente può prolungare l'intervallo del controllo periodico per edifici e impianti con una valutazione positiva dei rischi di polizia del fuoco o con uno stato impeccabile di protezione antincendio, mentre può abbreviarlo per edifici e impianti con una valutazione negativa dei rischi o in uno stato di protezione antincendio lacunoso.

⁵ L'autorità di protezione antincendio può delegare i controlli a terzi con le nozioni necessarie.

1.4. TASSE

Art. 11 Tasse di polizia del fuoco

¹ Le tasse per le prestazioni della polizia del fuoco sono disciplinate nell'appendice 2.

1.5. SETTORE DEGLI SPAZZACAMINI

Art. 12 Tariffa degli spazzacamini

¹ La retribuzione per i lavori dello spazzacamino si compone della tassa base e di una tariffa secondo dispendio di tempo.

² Nella tassa base sono contenute le spese non direttamente fatturabili sul singolo oggetto della pulizia.

³ Con la tariffa secondo dispendio di tempo vengono retribuiti i costi di pulizia relative all'oggetto, compresi l'uso di apparecchi, attrezzi e macchine, la consulenza, l'amministrazione, nonché gli eventuali costi per la notifica di lacune di protezione antincendio.

⁴ Il tempo massimo fatturabile e l'aliquota d'indennizzo sono disciplinati nell'appendice 3. I tempi previsti corrispondono al dispendio medio di tempo necessario in caso di sporcizia normale. *

2. Settore dei pompieri

2.1. ASSICURAZIONE FABBRICATI

Art. 13 Competenza

¹ Nel settore dei pompieri l'Assicurazione fabbricati è competente per:

- a) l'emaneazione di direttive sulla formazione, l'equipaggiamento, l'effettivo e lo standard delle prestazioni dei pompieri;
- b) la formazione e il perfezionamento, che spettano al Cantone, degli specialisti e dei quadri dei pompieri, nonché degli istruttori;
- c) la realizzazione e l'esercizio di un centro di formazione per pompieri;
- d) la garanzia della prontezza d'allarme continua dei pompieri tramite un sistema di allarme delle squadre che copre tutto il territorio;
- e) la pianificazione concettuale dell'organizzazione del settore dei pompieri e il coordinamento nella realizzazione a livello comunale;
- f) * la stipulazione di accordi di prestazioni con i gestori delle infrastrutture nonché con gli enti responsabili dei corpi pompieri dei centri di soccorso;
- g) l'acquisizione comune di apparecchi e mezzi.

² Al momento di emanare direttive all'indirizzo dei pompieri e in caso di formazione e perfezionamento, essa considera le direttive della Conferenza dei direttori cantonali competente.

Art. 14 Formazione e perfezionamento

¹ L'Assicurazione fabbricati organizza i seguenti corsi:

1. Corsi di base cantonali
 - a) corsi per sottufficiali;
 - b) corsi per ufficiali;
 - c) corsi per comandanti;
 - d) direzione dell'intervento per incidenti maggiori;
 - e) corsi per i quadri in settori speciali;
 - f) formazione per gli istruttori.
2. Corsi per specialisti
 - a) protezione delle vie respiratorie;
 - b) lotta contro gli incidenti con fuoriuscita d'idrocarburi e di sostanze chimiche;
 - c) incidenti su strade, impianti ferroviari e in gallerie.
3. Corsi di perfezionamento: Vengono organizzati corsi di perfezionamento per tutti i settori.

² L'offerta di corsi può essere ampliata o adeguata a seconda del bisogno.

2.2. POMPIERI

Art. 15 Allarme delle squadre

¹ I comuni devono aderire al sistema di allarme delle squadre dell'Assicurazione fabbricati e devono occuparsi dell'acquisto e della manutenzione degli apparecchi finali conformemente alle direttive dell'Assicurazione fabbricati.

Art. 16 Pianificazione preventiva dell'intervento

¹ I comuni devono valutare i pericoli d'incendio, ambientali e naturali nella loro zona d'intervento e devono allestire dei piani d'intervento dei corpi pompieri corrispondenti ai rischi. Per rischi elevati vanno allestiti piani d'intervento speciali. I piani d'intervento vanno esercitati. *

Art. 17 Organizzazione sul luogo del sinistro

¹ Sul luogo del sinistro la direzione d'intervento dei pompieri è competente per il settore dei pompieri. In caso d'interventi che richiedono conoscenze speciali, essa può ricorrere a degli esperti. La direzione d'intervento dei pompieri fa parte della direzione generale dell'intervento. *

² Essa delega la responsabilità del luogo del sinistro alla polizia dopo la conclusione dell'intervento dei pompieri. *

³ La direzione d'intervento dei pompieri può predisporre lo sgombero del luogo del sinistro se ciò è necessario per il completo spegnimento dell'incendio o per l'eliminazione di pericoli per persone e animali, per l'ambiente o per valori materiali. Ulteriori lavori di sgombero vanno concordati con l'Assicurazione fabbricati e la polizia. *

Art. 18 Obbligo di diligenza

¹ Il corpo pompieri deve evitare inutili danneggiamenti a fabbricati e ad altre cose dovuti al suo intervento o a esercitazioni. Vanno in particolare ridotti con misure appropriate i danni dovuti all'acqua di spegnimento.

Art. 19 Garanzia del pronto intervento

¹ Il pronto intervento dei corpi pompieri va garantito anche durante un evento, eventualmente con il coinvolgimento di altri corpi pompieri.

3. Contributi

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 Oneri

¹ I beneficiari dei contributi o i loro successori legittimi devono provvedere affinché impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici: *

- a) abbiano una manutenzione ineccepibile;
- b) siano in permanente stato operativo;
- c) vengano utilizzati conformemente allo scopo.

Art. 21 Restituzione

¹ Se gli oneri non vengono adempiuti, oppure se impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici alla cui acquisizione o affitto il Cantone ha versato dei contributi vengono destinati ad altro scopo, per ogni anno perso della durata d'esercizio usuale a partire dalla garanzia di contributo va restituita una quota corrispondente del contributo versato.

Art. 22 Riduzione dei contributi

¹ In caso di rinnovo prima della scadenza della durata d'esercizio usuale di impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici realizzati o acquisiti con contributi del Cantone, eventuali contributi vengono ridotti proporzionalmente.

3.2. PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVENTIVA

Art. 23 Misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi

¹ Sono considerate misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi le acquisizioni e il montaggio di impianti di rilevazione d'incendio e di impianti sprinkler nonché di sistemi parafulmine che soddisfano le prescrizioni di protezione antincendio. *

² I contributi vengono versati solo per edifici che sottostanno all'obbligo di assicurazione.

³ Non vengono versati contributi:

- a) * per impianti previsti dalle prescrizioni di protezione antincendio o realizzati in sostituzione di altre misure antincendio;
- b) per impianti necessari all'esercizio o che servono al controllo e alla protezione di infrastrutture tecniche.

Art. 24 Ammontare del contributo

¹ Il contributo ammonta al 25 per cento delle spese computabili per apparecchi, condotte e montaggio.

² Se l'impianto installato autonomamente copre solo una parte dell'edificio assicurato come unità, il contributo va ridotto proporzionalmente.

3.3. CORPI POMPIERI

Art. 25 Contributi ai corpi pompieri

1. Contributi agli investimenti

¹ L'Assicurazione fabbricati versa ai corpi pompieri i seguenti contributi agli investimenti:

- a) corpi pompieri comunali
 - 1. contributo di base magazzini dei corpi pompieri: 15%, altri investimenti: 20%
 - 2. * ...
- b) corpi pompieri intercomunali
 - 1. contributo di base magazzini dei corpi pompieri : 15%, altri investimenti: 20%
 - 2. * ...
 - 3. * supplemento per la corporazione: 2,5 – 7,5%. Il supplemento per la corporazione viene adeguato all'opportunità dell'investimento per l'incremento della prontezza di intervento. Il contributo a nuovi corpi pompieri intercomunali può essere aumentato per al massimo tre anni fino al 20%.

- c) corpi pompieri aziendali
 - 1. magazzini dei corpi pompieri: 15%
 - 2. altri investimenti: 20%
- d) * acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati
 - 1. se i corpi pompieri partecipano ad acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati, il contributo complessivo può essere aumentato al massimo al 50%.

^{1bis} Le altre acquisizioni necessarie per l'esercizio che non sono indicate nell'elenco degli investimenti necessari per l'esercizio definito dall'Assicurazione fabbricati vengono indennizzate con un importo forfetario definito dall'Assicurazione fabbricati su base annua. *

² ... *

³ I corpi pompieri di comuni che si sono aggregati sono considerati corpi pompieri intercomunali durante i tre anni successivi all'aggregazione.

Art. 26 2. Contributi alle spese di locazione

¹ Per locali dei corpi pompieri può essere prestato un contributo forfetario alle spese di locazione, al posto di un contributo agli investimenti, se:

- a) non è possibile realizzare in tempo utile una nuova costruzione;
- b) il contratto d'affitto è stato stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

² Il contributo viene calcolato sul valore a nuovo dei locali presi in affitto dopo la loro ristrutturazione, incluse le spese per le installazioni d'esercizio necessarie e per la realizzazione del piazzale antistante.

Art. 27 3. Contributi alla formazione e al perfezionamento professionale

¹ Per la formazione e il perfezionamento professionale dei quadri del corpo pompieri vengono versati i seguenti contributi:

- a) corsi conformemente all'art. 14: 100%
- b) indennità giornaliera per partecipante ai corsi di base cantonali: fr. 150.–

3.4. ACQUA DI SPEGNIMENTO

Art. 28 Presupposti per la concessione di contributi

¹ Possono essere concessi contributi se per quanto riguarda quantità e pressione, l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento risulta sufficiente alle necessità dei corpi pompieri e degli impianti antincendio negli edifici.

² Per impianti della rete di distribuzione d'acqua con i necessari idranti a colonna vengono concessi contributi a partire da un diametro interno di 100 millimetri. A partire da un diametro interno di 100 millimetri fino a un diametro interno di 200 millimetri viene versato l'intero contributo, oltre un diametro interno di 200 millimetri il contributo viene prestato in proporzione al rapporto tra l'utilizzo di acqua di spegnimento e di acqua industriale dell'approvvigionamento d'acqua. *

³ Per le zone di conservazione, per edifici permanentemente abitati fuori della zona edificabile e per edifici agricoli, i requisiti posti alla struttura di approvvigionamento di acqua di spegnimento vanno stabiliti in modo tale che le spese risultanti siano ragionevoli per i comuni e per i proprietari degli edifici interessati.

⁴ Gli idranti hanno diritto a contributi se sistemati secondo le norme riconosciute a livello svizzero.

⁵ Gli investimenti di rinnovo hanno diritto a contributi nella misura in cui l'impianto ha raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque. L'Assicurazione fabbricati in casi motivati può accordare contributi anche a rinnovi di impianti che non hanno raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive.

Art. 29 Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento

¹ L'Assicurazione fabbricati versa i seguenti contributi alle spese computabili per la costruzione e alle spese di esercizio di impianti d'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento: *

- a) * nuovi investimenti
 - 1. contributo di base: 15%
 - 2. * ...
- b) * investimenti sostitutivi
 - 1. contributo di base: 10%
 - 2. * ...
- c) * contributi d'esercizio
 - 1. contributo di base: 2500 franchi;
 - 2. contributo supplementare: 4 franchi per ogni milione della somma di assicurazione degli edifici.

² ... *

³ Per zone con uno scarso sviluppo edile e per costruzioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di edifici rurali e aziende agricole con oltre 3 000 m³ di spazio trasformato, i contributi agli investimenti non possono superare il due per cento del valore d'assicurazione dell'edificio. *

⁴ L'Assicurazione fabbricati verifica periodicamente ogni cinque anni se l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento soddisfa i presupposti conformemente all'articolo 41 capoverso 3 della legge. In caso di difetti accertati il diritto a contributi viene meno fino alla loro eliminazione, tuttavia almeno per l'anno di contribuzione interessato. *

4. Disposizioni finali

Art. 30 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

¹ La presente ordinanza entra in vigore²⁾ con la legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010³⁾

² A tale data sono abrogati i seguenti atti normativi:

- a) Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del 19 settembre 2000⁴⁾;
- b) Tariffa della polizia del fuoco del 7 marzo 1995⁵⁾;
- c) Tariffa degli spazzacamini del 17 ottobre 1995⁶⁾.

²⁾ 1° gennaio 2011

³⁾ CSC [840.100](#)

⁴⁾ AGS 2000, 3906; CSC 838.150

⁵⁾ AGS 1995, 3278; CSC 838.200

⁶⁾ AGS 1995, 3449; CSC 838.350

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.10.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, f)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, g)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, h)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, i)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 1, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, d)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, e)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, d)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, e)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, g)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, h)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, i)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, k)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, l)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, d)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Allegato 1	contenuto modificato	2014-040
14.03.2017	01.02.2017	Art. 1 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Titolo 1.2.	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 4 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 7 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1, b)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, b)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, c)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 12 cpv. 4	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 13 cpv. 1, f)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 16 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 2	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 3	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 20 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 23 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 23 cpv. 3, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, a), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, b), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, b), 3.	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, d)	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1 th	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 2	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 28 cpv. 2	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, a), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, b)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, b), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, c)	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 2	abrogazione	2017-012

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 3	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 4	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 1	nome e contenuto modificati	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 2	contenuto modificato	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 3	nome e contenuto modificati	2017-012
04.04.2023	01.05.2023	Allegato 3	contenuto modificato	2023-005
12.08.2025	01.09.2025	Allegato 3	contenuto modificato	2025-043

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.10.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 2 cpv. 1, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, f)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, g)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, h)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, i)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Titolo 1.2.	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 4 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 4 cpv. 1, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 7 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 1, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 1, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 1, b)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 1, c)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 1, d)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 1, e)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 2, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, b)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 2, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, c)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 2, d)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, e)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, f)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, f)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 2, g)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, h)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, i)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, k)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, l)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 3, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, d)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 12 cpv. 4	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 13 cpv. 1, f)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 16 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 3	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 20 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 23 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 23 cpv. 3, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 25 cpv. 1, a), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 3.	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 25 cpv. 1, d)	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 25 cpv. 1 ^{bis}	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 25 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 28 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, a), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 1, b)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, b), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 1, c)	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 29 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 3	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 29 cpv. 4	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Allegato 1	16.12.2014	01.01.2015	contenuto modificato	2014-040
Allegato 1	14.03.2017	01.02.2017	nome e contenuto modificati	2017-012
Allegato 2	14.03.2017	01.02.2017	contenuto modificato	2017-012
Allegato 3	14.03.2017	01.02.2017	nome e contenuto modificati	2017-012
Allegato 3	04.04.2023	01.05.2023	contenuto modificato	2023-005
Allegato 3	12.08.2025	01.09.2025	contenuto modificato	2025-043